

RIFORMA FISCALE DEI REDDITI IRPEF E IRES 2026

Il **decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192**, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, ha operato una revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche e delle società e degli enti ed introdotto modifiche all'imposta di registro e successioni, allo Statuto dei diritti del contribuente e ai nuovi Testi unici tributari.

La generalità delle disposizioni si applica sostanzialmente già **dal 2025**.

NOVITÀ PER I REDDITI D'IMPRESA**Riduzione delle differenze tra valori contabili e valori fiscali (c.d. "doppio binario")**

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti Ires si realizza un ulteriore allineamento tra valori fiscali e valori contabili nella determinazione del reddito imponibile.

Il principio di derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili, viene esteso anche alle **micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata**, e non più esclusivamente a quelle che adottano il bilancio in forma ordinaria.

È inoltre ampliato l'ambito di applicazione della disciplina relativa alle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in occasione del cambiamento dei principi contabili. Le disposizioni si applicano ora anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, superando il precedente limite riferito ai soli casi di adozione di principi contabili differenti.

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili non rilevanti assume rilievo se effettuata:

- entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque,
- entro la data di inizio di attività di controllo delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

Ai fini Irap è inoltre richiesto che il valore della produzione netta, sia nell'esercizio di correzione sia in quello di competenza originaria, non risulti negativo.

Le disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Conferimento di partecipazioni detenute in società holding

Il regime di "realizzo controllato" si applica anche ai conferimenti di partecipazioni qualificate (che rappresentano diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 5 o al 25%, rispettivamente se negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) in società di nuova costituzione o esistente, partecipata unicamente dal conferente, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado.

Il regime di realizzo controllato permette la neutralità fiscale dell'operazione, assumendo come valore di realizzo della partecipazione la corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatosi a seguito dell'operazione.

Si ricorda che la verifica della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni deve essere effettuata confrontando il **valore contabile delle partecipazioni con il valore contabile complessivo** della società holding, e non i relativi valori correnti, risultante dall'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento.

Il possesso di partecipazioni qualificate (che rappresentano diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% o una partecipazione al patrimonio superiore al 5 o al 25%, rispettivamente se

negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) in capo alla società holding deve essere verificato, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, per quelle possedute dalla stessa e per quelle possedute da società controllate da questa che a loro volta siano società holding.

Inoltre, il valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti deve essere prevalentemente riferibile a quelle che superano tali soglie. La verifica patrimoniale si effettua sulla base dei bilanci dell'ultimo esercizio precedente al conferimento. Ai fini del calcolo, non rilevano i patrimoni netti delle società finanziarie interposte.

La disposizione consente quindi l'accesso al regime agevolato anche in strutture partecipative complesse.

Scissione mediante scorporo

La disciplina delle scissioni mediante scorporo si applica anche quando la società beneficiaria sia già esistente, fin dalle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Aiuti di stato

Tutte le **“misure fiscali”** rilevano ai fini della disciplina europea sugli aiuti di Stato, se qualificate come tali, e non soltanto gli **“incentivi”**.

NOVITÀ PER GLI INTERPELLI

Sono state introdotte modifiche in materia di interpello probatorio per i gruppi Iva, con la sostituzione del riferimento all'interpello probatorio con quello allo specifico interpello volto alla valutazione delle condizioni per l'applicazione di regimi opzionali.

E' stato rafforzato il contraddittorio preventivo, chiarendo che il termine di 60 giorni per le controdeduzioni e l'accesso al fascicolo è unitario.

È stata inoltre estesa l'autotutela obbligatoria agli atti sanzionatori ed è stata ampliata la platea dei soggetti ammessi alla consulenza giuridica.

È stata infine disciplinata l'inammissibilità dell'interpello successivo alla consultazione semplificata e previsto un contributo per le istanze più complesse.

Aggiornato al 7 gennaio 2026